


Pubblicato il 13/07/2022

N.04473 2022 REG.PROV.CAU.
N. 06948/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6948 del 2022, proposto da

Valeria Abate, Maria Bernardetta Abruzzese, Ilaria Agarini, Roberta Agostinelli, Beatrice Alde', Palma Rita Altieri, Valeria Amaro, Federico Ambrosi, Annalisa Angelini, Valeria Artale, Pietro Assetta, Silvia Bacchelli, Raffaella Bacci, Sara Bahbout, Annalisa Balata, Irene Balestrieri, Marzia Ballerano, Angela Bamundo, Valentina Barigelli, Francesca Basso, Jacopo Begna, Hajar Belghazal, Barbara Bergamini, Cristina Bernabei, Lia Bianchi, Livia Bianchi, Marta Maria Bignazzi, Daniela Boi, Lucia Boldrini, Ilaria Bonazzi, Desire' Bonet, Francesca Bonifazi, Giuseppina Bueti, Angela Bux, Mariachiara Caivano, Luca Giuseppe N. Calvagna, Monica Capone, Paolo Capotosto, Cinzia Carrozzo, Annarita Casolari, Riccardo Castellani, Francesca Catanzariti, Gabriele Ceccarelli, Sara Cecchetto, Marina Cenetti, Maria Chiarappa, Gemma Ciampalini, Imma Ciccone, Benedetta Cirilli, Giuseppe Cocchi, Valentina Coccia, Gaetano Coiro, Maria Colomba Comes, Mafalda Concilli, Raffaella Coppola, Lucia Cosentino, Serena Cossa, Martina Costa, Cristina Cristiano, Francesco D'Acunzo, Gerarda D'Agostino, Deborah

Dainelli, Simona Dallari, Michela D'Amati, Silvia Davoli, Sara Della Schiava, Giada De Simone, Laura Di Gregorio, Giuseppe Di Marco, Rinaldo Di Marco, Sandra Di Salvatore, Francesca Di Stadio, Silvia Donfrancesco, Giordano Duo, Raffaele Dusefante, Vincenzo Eterno, Vittorio Fabio, Matteo Falcolini, Ilaria Fanelli, Sara Farinelli, Melania Fava, Davide Feliciani, Irene Fiore, Eugenia Firullo, Alberto Fonti, Simonetta Foschi, Riccardo Frau, Simona Fucili, Rebecca Gabrielli, Silvia Gatti, Sara Giacobello, Maria Velia Gianfelici, Catia Giordano, Luca Gonfiantini, Elena Guzzo, Ciro Illibato, Ilaria Improta, Miriam Inserra, Simone Lamantea, Marco Lascala, Simone La Tesse, Elena Leoni, Antonella Letizia, Francesco Leva, Claudia Liguori, Claudio Lolli, Ilaria Lombardo, Alessia Luca, Maria Vittoria Maiorano, Gaetano Mancuso, Genni Enza Marcovecchio, Laura Mariani, Livia Francesca Rosa Marzo, Sabina Massa, Carlo Massafra, Alessio Menconi, Erica Menanno, Teodora Micelli, Maria Elena Mosca, Virginia Napolitano, Manuela Ottelli, Natascia Paduano, Luigi Paiano, Francesco Palmieri, Palminuccia Pannocchietti, Marco Pampanin, Marta Pauri, Alessandra Pedio, Andrea Penna, Lorena Pesciaroli, Dario Pezzuto, Concetta Maria B. Picone, Elena Pieri, Giorgia Pinna, Donatella Rossana Pinto, Francesca Rapisarda, Immacolata Rosano, Valentina Roviello, Annunziata Russo, Giovanna Russo, Luisa Russo, Maria Sacca', Daniele Salierno, Daniela Salotto, Lucilla Salvagni, Antonio Salzano, Agata Rita Santonocito, Francesco Scudellari, Chiara Senatore, Sandra Serratore, Maria Rita Sgro, Michela Sichera, Giovanni Alessio Sijinardi, Giorgia Silvestrelli, Corrado Sorgentone, Marco Squillace, Stefano Stradaoli, Marco Talenti, Enrica Tiberia, Veronica Tinucci, Lavinia Todaro, Simone Triglia, Cristina Valoppi, Paola Valtorta, Francesci Vito M. Valvo, Elena Vassalotti, Fiorella Villani, Elisabetta Vinci, Alessia Vizzinisi, Michele Zanella, Ilaria Zaramella, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione ed Uffici Scolastici Regionali, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

1) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, ha informato gli Uffici Scolastici Regionali che la “Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato che i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna” (cfr. doc. 3);

2) del provvedimento – non conosciuto negli estremi – con cui la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione che “i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna” (cfr. doc. 3);

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere;

3) i provvedimenti cui gli Uffici Scolastici Regionali, nell'ambito del concorso c.d. STEM, hanno informato i candidati di quanto precede, ossia del divieto di utilizzare carta e penna nel corso della prova scritta di concorso;

4) gli elenchi - non conosciuti, giacché non pubblicati dai competenti Uffici Scolastici Regionali - recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova orale nell'ambito del concorso per cui è causa con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione ;

5) i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi in data 3.05.2022 (A020, A027, A041), 4.05.2022 (A026), 5.05.2022 (A028) in ciascuna regione (ad eccezione dei casi in cui è stata disposta l'aggregazione territoriale di più regioni), con riferimento alla regione e alle classi di concorso indicate dai ricorrenti in sede di domanda di partecipazione nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l'uso di carta e penna;

6) il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione (doc. 1), così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 (doc. 2) nella sola ipotesi in cui l'art. 3, comma 7 – “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”- dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

7) il D.M. 326 del 9.11.2021 con cui sono state apportate modifiche allo svolgimento del concorso in questione - modificando quanto stabilito nel D.M. 201 del 20.04.2020 - alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 25.05.2021, n.73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali (modifiche recepite in sede di Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022) nella sola ipotesi in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti (doc. 4).

e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

ritenuto che le contestazioni di parte ricorrente non appaiono assistite da adeguato fumus, tenuto in particolare conto della mancanza di adeguata prova in ordine alla loro idoneità a incidere sul risultato delle prove svolte da parte ricorrente, anche in relazione agli altri concorrenti che hanno svolto la prova nella medesima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge il cautelare e dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO